



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brescia ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 544/2016 R.G. promossa

Da:

con l'avv. BEZZI DOMENICO

RICORRENTE

contro:

COMUNE

CONVENUTO

ragioni di fatto e di diritto

1. Con ricorso depositato il 24 febbraio 2015, il ricorrente deduceva che: a) quale segretario comunale di fascia A, con decreto del 26 giugno 2014 era stato nominato titolare della sede di segreteria convenzionata dei Comuni di [redacted] e [redacted] Comuni entrambi privi di dirigenti in organico, b) con determinazione del 2 gennaio 2015, il Comune c' [redacted] aveva impegnato la somma presunta di euro 10.000,00 al capitolo denominato "quota diritti rogito

pagina 1 di 4



spettanti al segretario”; c) mentre i diritti relativi al primo trimestre del 2015 gli erano stati effettivamente corrisposti, con provvedimenti del 29 ottobre e del 31 dicembre 2015 il Comune aveva sì liquidato i diritti per i trimestri successivi, ma li aveva accantonati ritenendo la spettanza dei diritti di rogito solo in capo ai segretari di fascia C; d) che tale decisione era illegittima. Il ricorrente chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare il suo diritto alla corresponsione dei diritti di segreteria liquidati con provvedimenti del 29 ottobre e 31 dicembre 2015 e, per l'effetto, disapplicare tali atti e disporre il pagamento dei diritti riferiti al terzo ed al quarto trimestre 2015.

2. Il Comune d. non si costituiva nonostante la rituale notificazione del ricorso e ne veniva, quindi, dichiarata la contumacia.

3. Il ricorso è fondato e va accolto.

L'art. 10, comma 2 bis d.l. 90/2014, invocato dal ricorrente, dispone: *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*.

Ciò posto, si ritiene che il ricorrente abbia diritto alla quota del provento annuale spettante al Comune, trattandosi di Ente al cui servizio non operano figure dirigenziali.

La lettera della norma sopra richiamata è chiara in tal senso, laddove dispone che *“Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (...) una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, e' attribuita al segretario comunale rogante (...)”*.



L'inciso "*e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale*" serve, come reso evidente dall'avverbio "*comunque*" che significa "*in ogni caso*", a prevedere l'attribuzione della quota ai segretari comunali privi di qualifica dirigenziale (ovvero quelli di fascia C), anche se in servizio presso Comuni dotati di figure dirigenziali e quindi in casi diversi ed ulteriori rispetto a quello oggetto di giudizio.

Ne segue che la qualifica dirigenziale del ricorrente, in quanto inserito in fascia A, non è in alcun modo ostativa all'attribuzione della quota di cui si discute e che il Comune convenuto deve provvedere al pagamento di quanto accantonato.

Trattasi, peraltro, di interpretazione in linea con l'art. 37 CCNL Segretari Comunali che, nel novero delle voci che compongono la retribuzione, annovera anche i diritti di segreteria.

La chiarezza del testo normativo induce ad escludere interpretazioni diverse fondate sulla finalità in ipotesi perseguita dal legislatore e così a dissentire dalla decisione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito, anche nei Comuni privi di dirigenti, spettano solo ai segretari di fascia C. La stessa, infatti, tiene dichiaratamente conto più che del piano testo normativo, della necessità di preferire le "*esigenze di maggiori entrate degli enti*" rispetto all'interesse "*particolare del segretario comunale*".

4. In assenza di precedenti specifici, le spese di lite possono essere integralmente compensate.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione rigettata e disattesa,

- 1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, riconosce al ricorrente il diritto alla corresponsione dei diritti di segreteria e, conseguentemente condanna il Comune convenuto al pagamento dei diritti accantonati;
- 2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Brescia, 25 novembre 2016.



Sentenza n. 1486/2016 pubbl. il 25/11/2016
RG n. 544/2016

Il giudice
Laura Corazza





COMUNE DI LUMEZZANE
Provincia di Brescia

25 - SERVIZIO PERSONALE

DETERMINAZIONE N. 13 DEL 02/07/2013

N. REGISTRO GEN.: 453

DATA ESECUTIVA':

04 luglio 2013

OGGETTO: RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI PROVENTI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL SECONDO TRIMESTRE 2013.

L'anno duemilatredici il giorno due del mese di luglio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il combinato disposto degli artt. 30, comma 2°, della legge del 15.11.1973 n.734 modificato dall'art. 27 del D.L. 28.02.1983 n. 55, convertito in legge 26.04.1983 n. 131, e art. 41, comma 4°, della legge 11.07.1980 n. 312, il provento dei diritti di segreteria è ripartito come segue:

- 10% al fondo finanziario di mobilità destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'art. 20 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465;
- 90% al Comune;
- 75% della quota spettante al Comune (67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1 - 2 - 3 - 4 - 5 della tabella d) allegata alla citata legge 604/62 e comunque tutte le fattispecie contrattuali nelle quali l'Ente è parte, comunemente definiti diritti di rogito, al segretario comunale rispettando il limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Visto che il rendiconto dei diritti riscossi nel secondo trimestre 2013 ammonta complessivamente ad €. 2.842,61, e risulta così suddiviso:

- | | | |
|----------------------------------|----|----------|
| - diritti di segreteria generici | €. | 372,30 |
| - diritti di rogito | €. | 2.470,31 |

Richiamato il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 con il quale all'art. 21 viene stabilito che i diritti di segreteria di cui agli artt. 40, 41 e 42 della legge 604/62 e successive modificazioni ed integrazioni, per la quota stabilita dall'art. 27 del D.L. 28/2/1983 n. 55, convertito con modificazioni nella Legge n. 26/4/1983 n. 131, spettano all'Agenzia e sono versati direttamente all'Istituto di credito incaricato del servizio di cassa;

Ritenuto di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

Preso atto che la quota da attribuire al Segretario generale, Giardina dott.ssa Maria Concetta, deve rientrare nel limite massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 03/06/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013 con i relativi allegati;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 04/06/2013 relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013;

Visto che tale spesa rientra negli obiettivi e nei limiti delle risorse affidati con il P.E.G. 2013 del proprio Servizio/Cdc;

Visto il regolamento di Contabilità in vigore;

Dato atto che sarà acquisito il visto di conformità normativa dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti da parte del Segretario generale, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di organizzazione degli uffici e servizi;

Dato atto che con la sottoscrizione della presente determinazione il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere con il presente atto, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di Organizzazione degli uffici e servizi;

Considerato che la presente determinazione si perfezionerà con la successiva apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività;

Ritenuto di dover provvedere in merito,

D E T E R M I N A

1. di ripartire l'importo di € 2.842,61 dei diritti di segreteria riscossi nel secondo trimestre 2013, come di seguito riportato:

	diritti seg. generici	diritti di rogito	Totale
All'Agenzia Autonoma	€ 37,23	€ 247,03	€ 284,26
Al Comune	€ 335,07	€ 555,82	€ 890,89
Al Segretario Generale	€	€ 1.667,46	€ 1.667,46
Totale	€ 372,30	€ 2.470,31	€ 2.842,61

2. di imputare la somma di € 284,26 al capitolo 10245/07 "Trasferimento quota diritti di segreteria e stato civile da versare allo Stato" del PEG 2013 e di provvedere al pagamento del suddetto importo mediante versamento su IBAN: IT84E 01000 03245 131014244201 indicando la seguente causale "Comune di Lumezzane/Provincia di Brescia, versamento dei diritti di segreteria al capitolo n. 2442, capo 14 art. 1, anno 2013, trimestre secondo" ;
3. di provvedere altresì alla liquidazione della quota spettante al Segretario Generale Giardina dott.ssa Maria Concetta, previo ritenute di legge, prendendo atto che l'importo rientra nel limite di un terzo dello stipendio in godimento allo stesso, imputando la somma di €. 1.667,46 al cap. 10241/07 "Quota diritti di segreteria da versare al Segretario" del PEG 2013.